

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto e ambito del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Rocchetta Tanaro nell'ambito agricolo- rurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dal piano regolatore generale con relative norme di attuazione ed anche in tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo- rurale.

Si stabiliscono le norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la conservazione delle caratteristiche ambientali, per la eliminazione di piante e di animali pericolosi per l'agricoltura, per la raccolta di funghi o piante o parti di piante spontanee per gli usi gastronomici, nell'interesse della collettività e della pubblica sicurezza, dell'economia agricola, a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia, nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti e le direttive C.e.e..

Art. 2 – Obiettivi del Regolamento

Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne, allo scopo di ottenere un'equa gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività, nonché il miglioramento e la valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel suo complesso.

Un particolare rilievo sarà dato a quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art. 3 - Limiti del Regolamento

Il servizio di polizia rurale è svolto nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs 30.04.92, n. 285 e [ss.mm.iii](#) e dai relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

L'Amministrazione comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla C.e.e., con regolamento 2078/92 del 30.06.92, approvandone lo spirito di tutela e di salvaguardia dell'ambiente.

Art. 4 – Oggetto del Servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione regolare delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dal Comune, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti nell'interesse generale della coltura agraria e della vita socia-

le nelle campagne ed al fine della tutela, della conservazione ed incremento dei beni agro- silvo pastorali e del rispetto dell'ambiente.

Art. 5- Espletamento del Servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale del Comune è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio di Polizia municipale, e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e dai funzionari di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti per la tutela degli interessi agrari, dalla Polizia stradale, nonché da Enti ed Associazioni che abbiano come fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti privati, se legalmente riconosciuti, a mente delle vigenti norme di P.S. per quanto si riferisce all'applicazione del presente regolamento, sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla polizia rurale; le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 16.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria, nonché possedere i requisiti di cui all'art. 138 del medesimo T.U.

Gli Ufficiali e gli agenti preposti devono osservare le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza del relativo regolamento, nonché le altre leggi vigenti in materia.

Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento, ivi compreso il momento di accertamento delle infrazioni, debbono sempre declinare le proprie generalità, ed, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 6- Ordinanze del Sindaco

In applicazione del presente regolamento e sulla materia riguardante il medesimo, il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze; inoltre al Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto comunale, dall'art. 54 del T.U degli Enti locali (D. Lgs 267/00) spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per la tutela della sanità e della sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli art. 6 e 7 del Codice della strada.

Le ordinanze del Sindaco devono contenere l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita e delle residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere alla eliminazione della infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

CAPO SECONDO

DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI - DELLA PRATICA AGRARIA E DELLA TUTELA DELLE STRADE

Art. 7- Divieto di ingresso nei fondi altrui e di occupazione – divieto furti e di causazione danni

E' vietato il passaggio, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, , anche se non in attività di coltura e non muniti di recinti e di ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non recare danno alcuno ai fondi medesimi, ai beni e alle colture. Non è vietato il passaggio per sciare quando il terreno sia coperto di neve, sempre che non si arrechino danni alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "COLTURA IN ATTO- VIETATO L'ACCESSO (art. 30 T.U. 26.07.1939) .

È vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di sedimi stradali, fondi e aree - agro- silvo - pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari e fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento sull'occupazione temporanea di suolo pubblico

L'occupazione dei siti e dei manufatti di proprietà comunale è regolata da appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso dei beni patrimoniali comunali.

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

È inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali o agresti.

Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, verranno inibite e poste a termine con provvedimento emesso dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs 267/00); verrà anche imposta la rimessa in pristino dello stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate, tramite ordinanza del Sindaco con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi di intervento.

Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto dei beni comunali demaniali, ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, ed anche nei casi in cui, il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei tempi fissati dalla predetta ordinanza e qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, a mezzo di ingiunzione vistata eventualmente dal *Giudice* e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

È fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, nonché quelli individuati dal Codice della Strada, è vietato:

- ✂ il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- ✂ il traino a strascico di legna, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- ✂ salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che per sagoma o carico siano incompatibili con il Codice della Strada o con permessi speciali;
- ✂ danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero ed alla loro pulizia.

Art. 8- Diritto passaggio su fondi altrui

Il diritto di passaggio, qualora esista, sui fondi altrui, come definiti al primo comma dell'art. 7, deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, con il bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con la adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

È proibito entrare o passare abusivamente senza necessità sui fondi altrui anche se non muniti di recinti o ripari.

Art. 9- Impianto di alberi o siepi o recisione rami protesi e radici

Si raccomanda di sostituire eventuali piante estirpate per necessità colturali con piante della stessa specie e di età di almeno 3 anni.

Si fa obbligo ai proprietari dei fondi agricoli e alle aziende agricole che intendano eseguire lavori di straordinaria manutenzione lungo i fossi di scolo o di corsi d'acqua di seguire le indicazioni delle linee guida dettate dal Regolamento CEE 2078/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il piantamento di alberi ad **alto fusto** sui confini **non coerenti a strade**, rii o corsi d'acqua, dovrà osservarsi la distanza **di metri sei**. Sono considerati alberi ad alto fusto quelli descritti al punto 1 dell'art. 892 del Codice Civile.

Per il piantamento di alberi di **alto fusto** sui terreni **adiacenti a sedi stradali**, dovrà osservarsi quanto previsto dal vigente **codice della strada**:

Per il piantamento in **adiacenza a rii o corsi d'acqua**, la distanza sarà di **metri quattro** dalla sponda degli stessi. Resta salvo il rispetto di eventuali maggiori distanze fissate da norme in materia di acque pubbliche.

Per il piantamento di alberi di **non alto fusto** sui confini **non coerenti a strade**, rii , o corsi d'acqua, dovrà osservarsi la distanza di **metri tre**. Sono considerati alberi di non alto fusto quelli descritti al punto 2 dell'art. 892 del Codice civile.

Per i pioppi o altre essenze boschive di **alto fusto costituenti filari**, colture specializzate o boschi di alto fusto, la distanza dev'essere di **metri quindici** dal confine di proprietà.

Quando trattasi di colture similari in atto o da attuarsi anche dal contermine, tali distanze possono essere variate da ambo le parti di comune accordo.

Qualora trattasi di piantagioni attuate da non più di due anni si ha facoltà di richiedere la loro estirpazione ed il ripristino alle distanze legali sopra riportate.

I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante e prospiciente la pubblica via, sono obbligati allo sfalcio od all'estirpamento delle erbe, nonché sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e le piante crescenti poste lungo il fronte del terreno o delle costruzioni, nonché lungo i muri contigui di cinta, in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade ; sono tenuti altresì a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, e ad arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza pubblica od il degrado degli stati dei luoghi.

Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed i marciapiedi.

In caso di inadempienza o trascuratezza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Autorità Comunale medesima farà eseguire d'ufficio i lavori a spese dell'inadempiente, tramite apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, ferma restando l'applicazione della sanzione accertata.

In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dei responsabili dei fatti.

La presente norma non pregiudica lo stato di fatto già esistente alla data della sua entrata in vigore.

Oltre alla normativa prevista dal presente articolo 9 si rimanda anche all'applicazione delle norme del P.R.G.C.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente (Corpo Forestale e/o Dipartimento Opere Pubbliche regionale ex Genio Civile).

L'impiantumazione di alberi o siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C., già richiamate sopra, ma anche delle Leggi forestali nonché delle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

Art. 10- Accensione di fuoco nelle campagne

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di rifiuti. E' ammesso accendere fuoco per bruciare ramaglie ad eccezione di periodi di siccità o quando vi sia vento.

L'accensione deve avvenire sempre con la adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che il fuoco non sia spento; inoltre è vietato accendere fuochi che producano eccessivi fumi o cattivi odori, salvo i casi previsti nei successivi commi e quanti facenti parte della tradizione della coltivazione dei fondi, loro pulizia e tutela dell'ambiente.

È fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco; non si possono accendere fuochi, tranne, che in casi di necessità assoluta e per comprovate esigenze agricole, per fini agronomici di bonifica e di disinfezione dei terreni e dei residui di colture, per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali, e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'autorità comunale e indicati con apposito segnale.

Quando ricorrano i casi particolari di cui al precedente capoverso, nel bruciare erbe, stoppie, residui di potatura e simili, devono essere adottate tutte le tutele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui o disturbi o pericoli di incendi, e, particolarmente in vicinanza di vie pubbliche (statali, provinciali e comunali) e di abitazioni a non meno di 150 metri ed a metri 10 dalle siepi; si deve aver cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, non sia trasportato verso le abitazioni o verso le strade, statali, provinciali e comunali.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie e i residui dell'aratura non possono essere bruciati; pertanto dopo opportuno tritu-ramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

È vietato bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi o simili.

Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento e deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in Leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione; inoltre, per ciò che concerne gli incendi dei boschi, valgono le prescrizioni di massima e di polizia forestale e il regolamento provinciale contro gli incendi boschivi vigente in provincia.

È vietato comunque accendere i fuochi nei boschi ad una distanza inferiore di cinquanta metri dai medesimi, salvo eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia di Asti.

Si potrà derogare alle succitate distanze qualora gli organizzatori adottino i necessari accor-gimenti al fine di prevenire danni alle cose e alle persone.

Le infrazioni sono punite a norme dell'art. 3 della legge 09.10.1967, n. 950 e , qualora ne sia derivato danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.

Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art. 423 del C.P.. viene inoltrata automatica-mente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre con propria ordinanza, l'obbligo di fal-ciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari dei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata, in particolare modo se tali terreni sono circostanti gli abitati .

I falò epifanici e quelli riguardanti tradizioni locali potranno essere allestiti e bruciati previa au-torizzazione del Sindaco e nulla osta del proprietario del fondo, su richiesta degli organizzatori che nella circostanza si assumono la responsabilità civile e penale.

Art. 11- Manutenzione di strade interpoderali – vicinali - diramazioni ed accessori

Le strade inter-poderali e vicinali devono essere mantenute, a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta spurgati con regolarità; tutte le strade vicinali ed inter-poderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata.

È fatto divieto gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Chiunque getti carogne di animali nei canali o in altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni al-tra azione penale, è passibile di ammenda.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali comporta l'obbligo del ripristino del fondo stra-dale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, interpoderali o comunque di uso pubblico nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia la trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il de-coro della pubblica via.

Gli accessi dalle strade comunali alle singole proprietà sono subordinati a regolare concessio-ne da parte del Sindaco in quanto non possono essere modificati o aperti nuovi accessi e dirama-zioni sulle strade comunali, vicinali e inter- poderali a fondi e fabbricati, senza regolare autorizza-zione del Sindaco.

Art. 12 Soggiorno nei boschi

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accen-dere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e

delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Art. 13 – Aratura terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità; devono formare lungo le strade una regolare capezzagna di profondità- larghezza minima di metri 0,5 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi o siepi; è altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno metri 0,5 in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalla carreggiata stradale e/o dal ciglio dei fossi o canali di scolo adiacenti le strade; ciò serve a garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade; per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso e il piano campagna. L'ultimo solco di aratura non dovrà avere profondità massima superiore a cm. 20.

Per un idoneo sostegno delle sponde la piantumazione di siepi o alberi (possibilmente essenze autoctone) dovranno essere realizzate ad una distanza fra loro di metri 4.00 per permettere la periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.

In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore del lavoro, sia esso proprietario o ditta terzista.

Durante l'aratura è fatto comunque divieto di occupare, anche parzialmente, le strade pubbliche e private ad uso pubblico.

Lungo gli argini dei corsi d'acqua pubblica dovrà essere mantenuta una capezzagna di almeno 4 metri, salvo ulteriori restrizioni particolari.

È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice e particolari di essa (coperture, aratro, ecc..) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore :

- ✗ il pagamento della sanzione prevista;
- ✗ la riparazione di eventuali danni provocati a strade o a argini e ripristino dello stato preesistente dei luoghi entro giorni due, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore;
- ✗ la formazione di regolare capezzagna entro 20 giorni dall'accertamento dell'infrazione;
- ✗ in caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire i detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Fermo restando gli interventi di cui all'articolo che disciplina l'impianto di alberi e siepi, in corrispondenza dei corsi d'acqua demaniali e comunque delle risorgive, si fa obbligo di mantenere una fascia di rispetto di m. 3, 00 priva di coltivazione con possibilità di piantumazione così come prevista dall'articolo in suddetta materia.

Art. 14- Pulizia delle aree private e terreni non coltivati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non coltivati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non coltivati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc.. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi di maggio e di settembre (a titolo esemplificativo almeno tre sfalci nel periodo estivo: rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce,..) ed in particolare per evitare il diffondersi di malattie delle piante (flavescenza dorata, .. etc)

In caso di inadempienza, il Sindaco ha facoltà, con propria ordinanza, di provvedere alla pulizia, qualora si ravvedano carenze di igiene, sanità o decoro, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade, ripe e fossi, a norma delle disposizioni e consuetudini vigenti è fatto espresso divieto di ingombrare e gettare materiali residui nelle cunette laterali delle strade comunali e consorziali.

Art. 15 - Circolazione di mezzi sulle strade

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a propria spese e cura, allo sgombro e alla pulizia dell'area interessata.

Art. 16- Spigolature

Senza il consenso del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi, è vietato di spigolare, rastrellare, raspollare raccogliere legna, anche se secca, sui fondi anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 17 – Frutti

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse; i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 C.C.).

Art. 18- Furti

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, devono operarne il fermo e farne immediato rapporto al competente Ufficio di polizia .

Art. 19- Dilavamento dei terreni- Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ..) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque).

Il proprietario dovrà attenersi anche alle prescrizioni tecniche impartite dai competenti uffici provinciali.

Art. 20- Miglioramenti fondiari - Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione al Sindaco il quale la concederà tenuto conto di quanto dispone il vigente [P.R.G.](#)

Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in ripristino e disporrà l'esecuzione d'ufficio a carico del proprietario.

Art. 21- Miglioramenti fondiari - siepi e corsi d'acqua

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini.

È fatto divieto di prosciugare torbiere e cave umide.

Le siepi ed i filari di alberi ed arbusti nel fondo migliorato o bonificato, dovranno essere ripristinati nella misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendone l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento.

CAPO TERZO DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 22 – Disciplina dell'esercizio del pascolo

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, privata o pubblica, senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno, a meno che il proprietario del fondo sia presente.

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono inoltre osservare le leggi forestali ed i regolamenti.

Il pascolo è consentito dal 1° novembre al 31 marzo.

L'esercizio del pascolo nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive è subordinato all'osservanza delle norme relative alle precitate prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni privati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale e patrimoniale del Comune si devono osservare le disposizioni emanate in materia, nonché le consuetudini e gli usi locali.

Art. 23- Pascolo degli animali su suolo privato o pubblico - modalità

Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, 924, 925 del codice civile, e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento dei danni patiti dall'ente o dai privati.

Il bestiame da pascolo dovrà essere guidato e custodito da persone idonee ed almeno in numero di una per ogni 30 capi o frazione di bestiame grosso e per ogni 200 capi o frazione di bestiame minuto. E ciò allo scopo di impedire che con lo sbandamento si rechino danni ai fondi finiti ed alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico ed alla viabilità e di garantire che il pascolo venga esercitato con la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale.

Nei terreni pascolivi contigui ai boschi vincolati è vietato l'esercizio del pascolo senza custodi, i quali devono essere almeno in numero di uno ogni 20 capi o frazione di bestiame grosso, e per ogni 50 capi o frazione di bestiame minuto.

Per il pascolo delle capre deve essere tenuto presente il disposto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali (pubblici) o di uso pubblico, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo su fondi e strade privati occorre il preventivo assenso scritto del proprietario.

Art. 24 – Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito, entro due giorni dall'arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il terreno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza. Qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi, deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio comunale.

Art. 25- Pascolo in ore notturne

Il pascolo in ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 06.00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti fissi e funzionali, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui ed alle proprietà circostanti.

Art. 26 – Attraversamento di abitati con animali, greggi e mandrie di qualsivoglia tipo e divieto di pascolo nei boschi

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrimenti brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo a un altro fondo.

In tali occasioni, nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno osservare la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e /o alle proprietà limitrofe od alle strade e la mandria o il gregge dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata e dovranno essere opportunamente segnalati all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiunti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati, nell'ambito urbano è vietata la sosta ed il pascolo del bestiame.

È fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi, salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità forestale competente.

E' vietato di lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali salvo che vi siano appositi abbeveratoi o posti adatti.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio, a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura.

In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito di spese al responsabile del fatto.

Art. 27 – Sanzioni per il pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 2° 3° comma e art. 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame trovato a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento del danno e verrà perseguito ai sensi di legge e del presente regolamento, verrà inoltre deferito dagli organi di vigilanza, all'Autorità giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice penale, "Delitto contro il patrimonio".

Qualora vengano accertate violazioni a ciascuno degli articoli sul pascolo, viene applicata la prevista sanzione amministrativa.

Art. 28- Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali (Legge regionale 4/9/96 n. 70 e Legge nazionale 11/2/92 n. 157), le disposizioni stabilite dal Comitato provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e coordinamento delle politiche venatorie e dall'Amministrazione provinciale.

Art. 29 - Divieto campeggio

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Piemonte a norma delle leggi vigenti in materia (L.R. 31/08/79, n. 54 e ss. mm.ii)

Il Comune può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria, purché funzionali alle attività di ricerca speleologiche organizzate nell'ambito della legge regionale specifica, nonché per i campi organizzati da riconosciuti Gruppi "boys scouts".

I campi potranno essere utilizzati solo da appartenenti al gruppo nominativamente indicati nella domanda di autorizzazione.

L'accertamento di infrazioni al Regolamento Comunale di Polizia rurale da parte anche di uno solo dei partecipanti al campo, comporterà la decadenza dell'autorizzazione oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

CAPO QUARTO INDUSTRIA DEL LATTE E VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 30 -Vendita e produzione latte

Chiunque intenda produrre e vendere latte alimentare deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'Autorità comunale ed all'Autorità sanitaria di riferimento, per le rispettive competenze stabilite dalle norme vigenti in materia.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, n° 858 e del D.M. 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 31- Vendita di prodotti agricoli- Autorizzazione del Sindaco- Divieti vari

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi della autorizzazione del Sindaco

e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo, nonché le prescrizioni imposte dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228) e regionale di settore.

È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

È consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge n. 269 del 1973 e ss.mm.ii e dei relativi decreti attuativi (D.P.R. 484/1982); la raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è riservata, pertanto, ai raccoglitori all'uopo autorizzati limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti in materia; anche la coltivazione, la preparazione e la vendita delle piante aromatiche è consentita ai soggetti appositamente autorizzati.

La vendita è concessa, previa autorizzazione del Sindaco, su posti fissi durante le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi le piante protette.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza il certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente.

CAPO QUINTO

ACQUE – CANALI – FOSSI- IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE.

Art. 32- Libero deflusso acque – Divieti vari

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque; è vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie e rigagnoli impedire il regolare corso delle acque.

I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni ed eventuali costruzioni e ripristino, di fossi e scoline, ove mancanti o da ripristinare, affinché l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

È inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante formazione di artificiosi alvei dei fiumi, torrenti o scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni e simili opere instabili; è fatto divieto di effettuare scariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi e degli arbusti aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo il corso d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di tubi e di qualsiasi altro mezzo atto ad ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti e il fare opere che rendano malagevole i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 5 del presente regolamento per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Pertanto, accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni due dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a forza maggiore.

Trascorso tale periodo verranno applicate le sanzioni previste, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in suo danno.

La medesima autorità, potrà, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque alle seguenti condizioni:

- ✍ l'interruzione del deflusso non deve avere durata superiore alle quarantotto ore per ogni intervento di irrigazione;
- ✍ i proprietari i cui terreni possono subire allagamenti abbiano rilasciato consenso scritto all'interruzione;
- ✍ le opere per l'interruzione del deflusso devono essere immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
- ✍ in caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
- ✍ il richiedente deve assumersi in sede di richiesta scritta ogni responsabilità per danni alle persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.

Per l'attuazione del presente articolo non è necessaria l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le sanzioni di cui allo specifico capo del presente regolamento.

Art. 33 Divieto inquinamento- Terreni liberi - Divieti

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi d'acqua sia pubblici che privati e dei pozzi con qualsiasi sostanza o materia nociva alle colture, ai pesci ed al bestiame in genere; è inoltre fatto divieto di immettere nelle predette acque sostanze di qualsiasi natura.

I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali e inerti; qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e spese del proprietario del fondo e /o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 34- Espurgo fossi e canali- obblighi vari

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini delle eventuali vie contigue e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada (art. 29 e 31 CDS).

Sono considerate alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti oggetto di manutenzione ed essere conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi delle strade comunali o vicinali di uso pubblico e rurali non assoggettati a scarichi fognari, devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortili e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno, ed, all'occorrenza, più volte.

È prevista la facoltà, per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, per il Comune di provvedere ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altri abbisogni) e ad una programmazione degli stessi e procederà all'esecuzione delle opere con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo, che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere le acque che in essi si riversano o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente o in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime.

Gli abbeveratoi debbono essere circondati da platea in ciottolato o altro materiale atto ad impedire la formazione di pozzanghere e devono essere tenuti costantemente puliti.

All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario e di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire d'ufficio i lavori e le spese verranno addebitate all'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 35– Scarico nei fossi

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Art. 36- Servitù di scarico

Lo scarico delle fognature private ed in certi casi della fognatura pubblica, consentito in fossi interpoderali, viene disposto dall'Autorità Comunale.

A tutela dell'utilità e dell'igiene, i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione necessaria a cura e spese del Comune, il quale dà preavviso ai proprietari dei fondi interessati, che devono dare il libero accesso alla loro proprietà e non devono porre impedimenti all'esecuzione.

Eventuali danni alle colture saranno risarciti.

I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato.

Art. 37 – Tombinatura di fossi e canali

I proprietari di fossi e canali che intendano eseguire opere di tombinatura nei fondi di loro competenza, devono presentare apposita domanda all'autorità comunale competente, qualora dette opere siano contigue a strade pubbliche.

Art. 38 -Distanza per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale desiderato.

Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni etc..

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboscamento dovrà essere eseguito in ossequio alle direttive impartite dal Regolamento CE 2078/92 del 30.06.92.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art 1 del R.D. L. 08.12.33 n. 1740, nonché al Nuovo Codice della strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio comune, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

I proprietari di alberi o siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi: sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede.

Art. 39 – Abbeveratoi e bacini idrici

La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che concederà l'autorizzazione quando risulti:

- ✗ che il fondo e le pareti siano impermeabili;
- ✗ che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- ✗ che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario;
- ✗ che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano cadervi dentro.
- ✗ Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 40 - Terreni per uso zootecnico - Spargimenti sul suolo - Trasporto letame e liquame

Quando i terreni siano impiegati per uso pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile e nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, risultare inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestie a terzi.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche costituito da elementi inerti è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini e secondo le modalità di seguito fissate (salvo le disposizioni di Legge o ordinanze del Sindaco più restrittive); per lo spargimento del liquame valgono le norme dettate dal D. Lgs 152/99 e [ss.mm.ii.](#)

[Si opera un esplicito rinvio anche alla normativa regionale in materia di nitrati.](#)

Lo spargimento è ammesso solo in quantità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione e danno particolare:

- ✗ i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e di sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
- ✗ la quantità di deiezioni liquide o solide per l'utilizzazione agronomica è quella corrispondente ad un carico annuo non superiore a 40 quintali per ettaro di peso vivo di bestiame di allevamento; in considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere del Dipartimento di prevenzione competente per territorio, potrà indicare un rapporto peso animale / ettaro inferiore a quello riportato differenziando altresì il carico derivante dai suini ed avicoli da quello derivante dei bovini;
- ✗ lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di adattamento dei prodotti alla alimentazione umana;
- ✗ dovrà essere assicurata l'impossibilità di immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi, sorgenti;
- ✗ a tal fine la pendenza massima dei terreni dovrà essere superiore al 15%;
- ✗ non è consentito lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli;
- ✗ soprattutto su terreni con forte permeabilità od in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi e sorgive;
- ✗ lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E' inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbi l'abitato.

Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione di liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative statali o regionali di settore oltre a specifici regolamenti o disposizioni comunali.

Anche il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol che arrechino disturbo alla popolazione.

Il trasporto deve essere effettuato altresì in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite: all'infuori del periodo che va dalle ore 11.30 alle ore 13.30 in autunno – inverno e dalle ore 11,30- 15.30 in primavera - estate e le aree agricole interessate allo smaltimento dovranno essere ubicate a una distanza minima di 100 metri dalle abitazioni contermini ai sensi delle vigenti normative.

I mezzi di trasporto dello stallatico devono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e provinciali.

I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.

In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito di spese al responsabile del fatto.

Le aree irrigate, trattate con liquami ed altro materiale organico, dovranno essere ricoperte dal terreno, cioè sovvoltate, immediatamente dopo le operazioni di fertirrigazione.

Fino a cento metri dalle abitazioni ricadenti nelle zone residenziali è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami.

Nei terreni all'interno delle zone residenziali adibiti ad attività agricole si applica la disposizione prevista al comma precedente.

Il trasporto di letame e liquame non è consentito pertanto per le vie centrali del Comune, fatti salvi i casi eccezionali, che necessitano di autorizzazione del Sindaco e del Comando di Polizia Municipale ove esistente.

Il trasporto di materiali deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione; è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare perdita di prodotto lungo il tragitto e cattivi odori.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dal Settore Igiene Pubblica. In caso di inadempienza può provvedere d'Ufficio a spese del proprietario.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietati dal Dlgs. 22/97 e [ss.mm.ii.](#)

E' fatta salva l'eventuale azione penale se dal fatto riscontrato si origina un reato ai sensi e per gli effetti della normativa sui rifiuti.

Art. 41 -Divieto di scarico

Anche le aree non utilizzate per colture o per le attività descritte nei precedenti articoli, debbono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali in quanto da tali scarichi possono derivare molestie e danno ai cittadini e rischi di inquinamenti.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ordina la rimozione a cure e spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 42 – Acque scorrenti in superficie

Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di coinvolgimento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

E' severamente vietato realizzare le succitate opere senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.

Art. 43 – Pulizia dei canali e dei fossi - Dilavamento dei terreni – prevenzione ed interventi

Le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere periodicamente o comunque quando sarà ordinato dall'Autorità Comunale, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.

Sarà cura del proprietario e del conduttore dei terreni situati in aree particolarmente sensibili a fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, etc.) che del ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, etc); il proprietario si dovrà conformare integralmente a quanto disposto dai competenti uffici provinciali e comunali.

Art. 44 - Depositi

E' vietato realizzare senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze.

Art. 45 – Terreni liberi

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti se identificati.

Art. 46 – Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata in apposita segnaletica.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano Regolatore devono essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse.

Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità Comunale e comunque da questa approvate sentito il Dipartimento di Prevenzione dell 'A. s. I competente per territorio.

CAPO SESTO

MALATTIE DELLE PIANTE.

LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

DIFESA DELLE PIANTE.

IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art. 47 – Difesa delle piante- Denuncia obbligatoria – Adempimenti vari

Ferme restando le disposizioni dettate dalla Legge 18 giugno 1931, n° 987, dal Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D 12 ottobre 1933, n° 1700 e del R.D.L. 11 giugno 1936, e ss.mm.ii recanti norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari è fatto obbligo ai proprietari di fondi e di boschi, ai conduttori, a qualunque titolo ed a altri, comunque interessati all'azienda, di applicare gli opportuni rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati dagli organi competenti mediante appositi manifesti, contro gli insetti, gli altri animali nocivi, le malattie crittogame, nocivi all'agricoltura ed alle foreste, od i deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché di denunciare le eventuali comparse di malattie delle piante all'Autorità Comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al competente Servizio Fitosanitario Regionale.

In particolare, per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive l'Autorità Comunale, d'intesa con gli

Uffici Provinciali per le malattie delle piante e con il Servizio Fitosanitario competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n.987 e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l'Amministrazione Provinciale nella lotta guidata;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n.987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933, n.1700, e modificato con R.D. 02.12.1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, agli Uffici Provinciali competenti del Servizio Agricoltura per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitosanitario Regionale competente, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati;

c) al fine di evitare la propagazione e la diffusione capillare della flavescenza dorata e di tutte le altre malattie infestanti i proprietari dei terreni incolti dovranno estirpare le sterpaglie, le erbacce, al fine di porre in essere un'opera di eliminazione e/o di elevato contenimento degli incolti medesimi ed uniformarsi alle disposizioni, alle prescrizioni, ai consigli ed agli ordini di volta in volta impartiti, in relazione alle diverse esigenze concrete di tutela del patrimonio vegetale, dalle competenti Autorità Provinciali e Regionali e Comunali tramite singoli atti amministrativi di diversa tipologia e forma;

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli Uffici Comunali per gli adempimenti di competenza.

Art. 48 – Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, deve darne preventivo avviso all'Autorità Comunale ed inoltre è tenuto a collocare ed a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno e delle sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "Attenzione terreno avvelenato!" oppure "Attenzione: coltura trattata con veleni" con particolare attenzione al fatto che vengano utilizzati prodotti di prima o seconda classe.

Per le esche deratizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'idonea protezione; le esche potranno essere poste previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 49 – Misure contro la propagazione della piralide e della flavescenza dorata

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati oppure sfibrati o trinciati non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950).

Al fine di evitare la propagazione della Flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori ed ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori contro il Vettore della malattia *Sca-phoideus titanus* e l'estirpo delle piante infette ed il reimpianto di materiale di moltiplicazione sano, in esecuzione del D.M. del 31/05/2000 contenente "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" recepito dalla [D.G.R.](#) n. 81- 581 del 24.07.2000 e delle successive [Deli-berazioni regionali](#) che hanno incaricato il Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio secondo le direttive, la tempistica e le modalità indicate dal predetto Servizio.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede all'estirpo ed all'effettuazione dei trattamenti obbligatori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi a i proprietari o conduttori, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione accertata tramite regolare ordinanza ingiunzione.

In particolare qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono comminate sanzioni nella misura prevista dall'art. 7- bis del T.U. n. 267/000 tramite ordinanza ingiunzione ed in atto separato sarà contenuta la diffida a porre in essere il comportamento non tenuto; il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti, l'applicazione del raddoppio della sanzione applicata per la prima volta ed anche l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione al regolamento ed anche alla diffida ad adempire emessa al momento della constatazione della prima violazione;

Pertanto , prima di procedere all'esecuzione in danno, il Dirigente competente con propria successiva ordinanza, emessa secondo gli adempimenti normativi previsti dalla Legge 689/81 e [ss.mm.ii](#) e dalla normativa specifica in materia, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie Ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

In caso di ulteriore inadempimento agli obblighi di facere imposti ex lege l'Amministrazione Comunale si rivolgerà all'Autorità Giudiziaria per ottenere l'esecuzione forzata in forma specifica di un obbligo di fare ai sensi art. 612 [c.p.c](#) costituendo l'ordinanza ingiunzione titolo esecutivo.

Le prescrizioni, gli adempimenti e le regole sancite dai commi precedenti hanno validità anche nel caso di lotta a malattie delle piante non esplicitamente elencate e che si possono presentare durante la vigenza del presente regolamento.

Art. 50- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

E' vietato durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi, effettuare trattamenti con fitofarmaci alle piante.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, acaricidi o altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dal [D.P.R.](#) 3.8.1968 n. 1255 e [ss.mm.ii](#) (D.M. 31/08/1979, Legge 29/05/1974 n. 256 – [D.P.R.](#) 24/05/1988, n. 223 e Circolari attuative ed esplicative) e dalla normativa regionale di settore.

Si vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone , animali, colture, acque, etc.. per l'uso di prodotti con tossicità di 1^a classe, ora definiti molto tossici e di 2^a classe- ora definiti nocivi- è obbligatorio avere il tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dai competenti Uffici Provinciali dopo apposito esame.

Inoltre è severamente vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i veleni possono arrecare danni alle colture, animali, falde acquifere, flora spontanea.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitosanitario competente.

E' vietato il commercio ambulante di piante, di parte delle piante destinate alla coltivazione.

Art. 51 – Acquisto detenzione ed impiego dei presidi sanitari in agricoltura- Modalità d'impiego degli antiparassitari

L'acquisto e l'uso dei presidi sanitari di 1° e 2° classe è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli art. 23 e 24 del [D.P.R.](#) 1255/1968 e [ss.mm.ii](#).

I soggetti interessati ad acquisire o a rinnovare il patentino devono obbligatoriamente partecipare ai corsi specifici organizzati da Enti Pubblici e da privati, d'intesa con le Aziende Sanitarie e la Regione (Circolare Ministero. Sanità n. 37/88) e sostenere, alla fine, un colloquio di verifica della loro competenza sull'argomento.

Per l'acquisto e l'uso dei Presidi sanitari di 3° e 4° classe, da utilizzarsi esclusivamente negli orti e nei giardini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto è destinato al proprio consumo, i soggetti interessati devono esibire al venditore la specifica autocertificazione, vidimata e protocollata presso il Settore Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.s.l. competente.

Tale documento ha una validità di un anno dalla data del rilascio.

Il titolare del patentino, e, più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- ✗ il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- ✗ lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- ✗ il locale del deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile;
- ✗ deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- ✗ i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- ✗ durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- ✗ siano osservate le modalità e l'uso di precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- ✗ vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, gli utilizzatori di presidi sanitari devono munirsi e compilare il "Registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari" (quaderno di campagna) previsto dall'art. 5 del D.M. 217/92)

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari- presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private di terzi, strade e colture attigue, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti dalle leggi regionali, nazionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione o danno alcuno a terzi.

A tale scopo si devono seguire le seguenti regole:

- ✗ all'interno dei centri abitati e nel raggio di 30 m. da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti) è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a e II^a classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;
- ✗ l'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. dalle aree indicate nel precedente paragrafo;
- ✗ i trattamenti effettuati con le barre irroratrici devono rispettare la distanza di metri due da abitazioni e pertinenze;
- ✗ al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie, anche effettuati con atomizzatori o nebulizzatori, possono essere effettuati solo con presidi non pericolosi, di terza e quarta classe e siano distanti almeno 5 mt. da fabbricati residenziali.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci

in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna ed in prossimità di abitazioni il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari elencati precedentemente purché il getto del mezzo meccanico o manuale non raggiunga persone, proprietà altrui, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Sono vietati la preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari- antiparassitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze, aree pubbliche e pubbliche fognature.

La raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

I prodotti usati vengono conferiti ad appositi centri di distribuzione; in caso di mancanza di questi ultimi, devono essere smaltiti con metodi approvati dal settore igiene pubblica. I contenitori dei presidi sanitari in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

È in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori su suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua, e sanzionato come abbandono di rifiuti pericolosi.

È vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei, salvo particolari ipotesi scaturite da esigenze di tutela e difesa della superficie coltivata, che dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del Sindaco.

Art. 52 – Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali aromatiche e da profumo di cui alla Legge 6.1.1931, n. 99 e [ss.mm.ii](#) comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.31, n. 772, e [ss.mm.ii](#), è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e, limitatamente alla quantità, alla qualità delle piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante e parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita normativa regionale; in particolare per la raccolta dei funghi si fa riferimento alla Legge nazionale 23/08/352 e [ss.mm.ii](#) e alla legge regionale 32/82. e [ss.mm.ii](#) (legge regionale 22/03/99n. 16 e [ss.mm.ii](#)).

Art 53 -Malattie di bestiame- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale, al Servizio Veterinario dell'[A.s.l.](#) qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo come pure qualunque caso di morte degli animali non riferibile a malattie comuni già accertate (art. 264 R.D 27 luglio 1934, n° 1265), in particolare essi sono obbligati a denunciare le seguenti malattie infettive e diffuse:

afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriopicococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Saranno tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Servizio Veterinario dell'[A.s.l.](#); si opera un rinvio anche a quanto previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria 08 febbraio 1954, n. 320 approvato con D.P.R. e dalla Circolare n. 55 del 05 giugno 1954 dell'Alto Commissario per Igiene e Sanità.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e [ss.mm.ii](#).

Sono altresì tenuti a comunicare i casi di morte degli animali allevati anche se apparentemente non causati da malattia.

I proprietari ed i possessori degli animali, colpiti da malattia, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- ✍ isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- ✍ isolare gli animali morti;
- ✍ spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario;

I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie e da tutte le Autorità competenti.

Art.54 - Denuncia e seppellimento di animali morti per malattie infettive- accertamento della causa di morte- trasporto spoglie- cremazione -vigilanza.

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n.320 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative istruzioni, e comunque nel rispetto delle normative vigenti esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio veterinario dell'Asl competente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 ultimo comma del regolamento sulla Vigilanza delle carni – R.D. 10.12.1928, n. 3298 e dell'art. dei TULLSS 27.07.1934, n. 1265 e [ss.mm.ii.](#)

Il veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del D.p.r 08.02.1954 n. 320 la carogna deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria competente.

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie e ai luoghi di distruzione deve avvenire con la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Prima del loro spostamento gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale od ai luoghi di distruzione od ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere in possesso dei certificati di idoneità, come da istruzioni rilasciate dal Servizio Veterinario; eccezionalmente può essere rilasciata una autorizzazione temporanea per il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo di sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Dirigente del Servizio veterinario e di Igiene Pubblica.

L'infossamento deve avvenire comunque in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie.

L'impiego di sostanze chimiche, idoneo a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, può avvenire con impiego di contenitori adeguati.

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale ed ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi autorizzati dal Servizio veterinario dell'Asl competente per territorio adibiti unicamente allo stoccaggio ed alla conservazione delle stesse; detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili; deve essere tenuto aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle spoglie degli animali depositate.

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 626/94 e [ss.mm.ii](#)).

Art.55 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

Art.56 - Cani liberi

Ai cani liberi dovrà venire impedito il libero accesso alle strade e alle aree aperte al pubblico ed alla proprietà privata.

Art.57 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere tenuti a guinzaglio.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi.

Art.58 - Cani vaganti trovati senza museruola e cani da guardia ad edifici rurali

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

I cani da guardia degli edifici rurali non recintati non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

I possessori dei cani, di cui ai precedenti commi, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art.59 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso alle Autorità competenti e al Sindaco, che provvedono ai sensi di Legge, o, se è noto, al proprietario con il diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art.60 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art.37 del Regolamento di Polizia Veterinaria n.320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

Art.61 - Maltrattamento di animali

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ove esistenti, e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 62 – Igiene nelle stalle e spargimento liquami

Nelle stalle e nei luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti devono essere osservate le normative sanitarie locali e comunitarie.

Il bestiame deve essere tenuto, in buono stato di pulizia e non inzaccherato di sterco o di altre materie, in stalle possibilmente a parete liscia e con pavimento impermeabile ed in ogni caso adeguatamente e sufficientemente illuminate ed areate, in buono stato di costruzione e di conservazione, intonacate, con la possibilità di separare gli animali. Le pareti ed i pavimenti devono essere facilmente pulibili ed il bestiame tenuto in condizioni ottimali e di benessere.

I locali dovranno essere dotati di sufficiente acqua potabile e disporre di idoneo sistema di smaltimento ed accumulo dei liquami.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere animali da cortile e volatili in genere nelle stalle.

E' vietato tenere suini in stalle per bovine lattifere.

I recinti all'aperto di animali dovranno:

- ✗ essere collocati lontano dalle abitazioni;
- ✗ essere dotati di pavimentazione impermeabile sistemata in modo da raccogliere ed allontanare i liquami al fine di evitare ogni possibile ristagno;
- ✗ l'eventuale lettiera dovrà essere frequentemente sostituita e costantemente essere tenuta pulita in modo da non essere causa di emanazione di odori molesti.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo in materia di spargimento e trasporto liquami, si stabilisce che il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non recare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

- ✗ al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o bacini di accumulo a perfetta tenuta con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.
- ✗ il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami o altro e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

Art. 63 somministrazione medicinali

Integratori medicati :

gli integratori medicati per la terapia, oltre alle farmacie, ai fabbricanti di mangimi integrati medicati ed agli allevatori di cui al punto successivo, possono essere venduti ai commercianti all'ingrosso ed al minuto di prodotti zootecnici, in possesso della relativa autorizzazione amministrativa, purché si avvalgano dell'opera di un laureato in Farmacia, Scienze Agrarie, Chimica, Veterinaria iscritto al relativo Albo professionale.

Gli integratori medicati per la terapia possono essere ceduti anche agli allevatori a condizione che gli stessi siano muniti della prescritta ricetta veterinaria.

Lo stesso dicasi per mangimi integrati medicati per la terapia; con l'eccezione che detti prodotti possono essere ceduti dal produttore anche a rivenditori autorizzati al commercio di prodotti zootecnici, anche se questi non si avvalgono dell'opera del laureato di cui sopra.

Ricetta veterinaria:

una copia della prescrizione veterinaria di cui al precedente comma deve essere conservata dal venditore per almeno 12 mesi e deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza; la seconda rimane all'allevatore interessato fino all'esaurimento del prodotto prescritto, mentre la terza deve essere trasmessa a cura del veterinario compilatore, con l'aggiunta della diagnosi, al Servizio Veterinario competente per territorio a seconda della località dove è situato l'allevamento.

Chemio-profilassi:

l'allevatore che intenda utilizzare integratori e mangimi integrati medicati destinati alla chemio-profilassi deve comunicare tempestivamente all'Ente responsabile l'inizio del trattamento, specificando il prodotto ed il tipo di mangime utilizzato.

L'avviso deve pervenire in tempo utile per consentire il controllo.

Tale disposizione non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

Pre-miscele:

gli allevatori che intendano impiegare per l'esclusivo uso aziendale integratori per mangimi (pre miscele) che contengono antibiotici, vitamine del gruppo D, coccidiostaci ed antiossidanti in concentrazioni superiori a cinque volte la quantità massima consentita per mangimi composti integrati, lo possono fare purché dispongano di attrezzature riconosciute idonee dall'art. 5 della Legge 08.03.1968, n. 399.

CAPO SETTIMO CASE COLONICHE- RURALI E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 64- Disciplina case coloniche loro costruzione e manutenzione- igiene

Per la disciplina edilizia delle case rurali, coloniche accessori, annessi rustici ed altri manufatti in genere, si demanda al Regolamento Edilizio, alle normative del PRGC ed alle leggi vigenti in materia; le case coloniche, a meno che non sia diversamente disposto dal presente capo, sono soggette a tutte le normative relative alle comuni case di abitazione; esse non debbono essere in nessun caso addossate a terrapieni, ma devono essere distaccate dagli stessi di almeno tre metri.

In particolare per la costruzione, l'ampliamento, o il riattamento delle case coloniche, stalle, fabbricati rurali, etc... occorre acquisire la relativa concessione edilizia o atti equipollenti rilasciati dal Sindaco ai sensi della normativa urbanistica vigente.

I muri divisorii i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compino manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Le case rurali e le loro attinenze situate in prossimità delle strade pubbliche devono essere munite di gronda con canali e tubi pluviali e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'accertata violazioni dei due commi precedenti comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Le case coloniche devono essere munite di scale fisse. I locali di abitazione non devono avere alcuna comunicazione diretta con stalla o fienile. I pavimenti devono essere tutti in buone condizioni di costruzione e di manutenzione al fine di rendere possibile la pulizia indispensabile. Le pareti devono essere intonacate ed imbiancate per facilitare la pulizia e le eventuali disinfezioni. I camini devono essere in condizioni tali che il fumo non permanga in parte nei locali.

Le case coloniche infine devono avere aperture sufficienti onde rendere chiari ed areabili i locali; le porte e le finestre devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di chiusura.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed in ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie. I conduttori di case rurali, in caso di infestazioni debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasivi d'acqua.

Il Sindaco può inoltre disporre, con apposita ordinanza, di far eseguire opportune opere di disinfestazioni anche avvalendosi dei contributi previsti per gli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare ai sensi della legge regionale 24/10/95 n. 75; in appositi atti potranno anche essere indicate alcune norme comportamentali al fine di prevenire la diffusione di tale insetto.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, ai vicinanti, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

A qualunque uso destinati, gli ambienti abitati al piano terreno devono essere sempre difesi dall'umidità. A tale scopo si applicano le disposizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle leggi in materia.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono comminate sanzioni nella misura prevista dall'art. 7- bis del T.U. n. 267/000; il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Dirigente competente con propria successiva ordinanza, emessa secondo gli adempimenti normativi previsti dalla Legge 689/81 e dalla normativa, specifica in materia, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie Ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

Art. 65- Prevenzione incendi

- ✗ le abitazioni devono essere costruite in muratura, secondo le norme del regolamento edilizio vigente;
- ✗ i locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente regolamento Edilizio;
- ✗ per gli impianti soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n. 966 e [ss.mm.ii](#) ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. del 09 aprile 1982 e [ss.mm.ii](#)), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei vigili del Fuoco;
- ✗ per tali impianti dovrà essere acquisito il Certificato di Prevenzione incendi;
- ✗ non è permesso accendere stoppie, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, etc, senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case viciniori;;
- ✗ in nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti;

Art. 66 – Deposito di esplosivi ed infiammabili

Salvo quanto espressamente previsto e disposto dal T.U. delle Leggi di P. S. 18.06.1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05. 1940, n. 635 e relative e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.34 (G.U. 28.09.1934, n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al [D.P.R.](#) 28.06.55, n. 620, della Legge 21.03.58, n. 327, della legge 28.03.1962, n. 169 e del [D.P.R.](#) 12.01.1971, n. 208 e di tutte le successive ulteriori modifiche ed integrazioni.

Dovranno altresì osservarsi le prescrizioni di Legge relativamente alla detenzione di gas e petroli liquefatti per uso domestico.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia all'Autorità Giudiziar

Art. 67 - Latrine- Fognature

Le condutture ed i fognaioli devono essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che in vasche imhoff o in pozzi neri a tenuta, i quali debbono soddisfare alle prescrizioni del presente Regolamento e di altri Regolamenti Comunali.

Sono proibite le latrine nei cortili.

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità delle Leggi vigenti e di quanto previsto dal vigente regolamento comunale di Fognatura.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma delle Leggi in materia e del succitato regolamento.

Art. 68 - Dotazione idrica

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici.

Art. 69 - Scolo delle acque – cortili

I cortili, le vie, le aie, gli orti, le aree annesse alle case rurali e d immediatamente giacenti devono avere un adeguato pendio, in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque ad uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, etc... ed uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

L'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative come previste dal presente regolamento in apposito capo.

Art. 70 – Allevamenti a carattere intensivo - igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili o gattili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia.

L'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati in modo artificiale e naturale, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni, devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Tutti i ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:

- 1 essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico- sanitarie;
- 2 i pavimenti devono essere comunque di materiale antisdrucchiolevole e facilmente lavabili e disinfettabili;
- 3 qualora dall'allevamento siano asportate defezioni solide, il pavimento e le pareti devono essere tali da consentire in modo agevole le operazioni di allontanamento della lettiera e la raccolta delle deiezioni su platea impermeabile;

- 4 annesse ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e /o solide prima della loro utilizzazione agronomica. Nei casi in cui le vasche siano sottostanti al pavimento grigliato un adeguato sistema di aerazione eviterà il permanere di esalazioni nel ricovero degli animali;
- 5 idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
- 6 i locali di ricovero per bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili, per almeno 2/3 per l'illuminazione e l'aerazione del locale, pari a 1/10 della superficie del pavimento se laterali ed a 1/4 se della copertura;
- 7 i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
- 8 nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell'esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti;
- 9 nei ricoveri a stabulazione libera dei bovini da carne, deve essere previsto un razionale sistema di contenimento degli animali con i metodi a trappola posto sulla mangiatoia oppure mediante apposito camminamento che possa consentire un'agevole attuazione degli interventi, profilattici, diagnostici o terapeutici sugli animali;
- 10 i ricoveri destinati all'allevamento intensivo di qualsiasi specie animale devono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento ritenuto idoneo dal Servizio Veterinario competente;

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3m
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino =1 Bufalino =1 Equino =3 Vitelli o annutoli o puledri =7 ovini o caprini =50 Tacchini o oche =100 Polli o altre specie avicole =100 Conigli).

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali verrà stabilita di volta in volta una capienza massima.

Art. 71– Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri.

Nelle zone agricole come individuate nel vigente P.R.G.C. i ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità quali: conigliere fino a 50 capi, pollai fino a 100 capi, apiari, porcilaie fino a 5 capi, stalle di bovini ed equini per un numero complessivo di 4, ricoveri per ovi-caprini fino a 5 capi, non sono soggetti ad autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Comunale e non vengono considerati industrie insalubri. Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere una distanza minima di 20 metri dalla strada e dalle abitazioni di terzi;

- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

Le porcilaie contenenti fino a 5 capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere costruite se non in muratura ed a una distanza minima di m.20 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

E' vietata la costruzione di nuovi porcili in determinate zone definite nel vigente strumento urbanistico comunale. Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

Nelle zone residenziali è consentito allevare solo ed esclusivamente ad uso familiare i seguenti animali: conigli 8 capi; avicoli 10 capi e comunque ad una distanza non inferiore a metri 10 dalle abitazioni di terzi; gli stessi animali non devono arrecare disturbo, molestia e odori ai vicini.

Art. 72 – Ricoveri per animali. Igiene della costruzione

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a metri 3 e dimensioni tali da assicurare almeno mc.10 di aria per ciascun capo di bestiame minuto e mc.20 per ogni capo di bestiame grosso. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno sei metri per quelli esistenti.

I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 73 – Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letami e concimaie costruite secondo le normative sanitarie ed urbanistiche vigenti, nonché in conformità alle previsioni del [R.D.L. 1° dicembre 1930](#), modificato dalla Legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle Leggi stesse, nonché in base agli art. 233 del T.U. Delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

L'accertamento della violazione dovrà essere segnalato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative come previste.

Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti lontano, ad almeno 25 metri dal pozzo artesiano per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso; essi devono essere realizzati secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Le concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale dovranno rispettare le seguenti caratteristiche e dimensioni :

- a) capacità adeguata al numero di capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;

- b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.30;
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame;
- d) devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi.

Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono eccezionalmente tollerati sul nudo terreno, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade purché non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo specialmente se utilizzabile per servizi domestici: non è consentito, in tutti gli altri casi, lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni di animali al di fuori delle suddette concimaie.

Rimane anche vietato di formare mucchi di letame o immondizie sui margini delle strade.

Spetterà pertanto alla locale Azienda Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia e da silos per la formazione di mais ceroso in quanto fonte di analoghi problemi.

All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle ore stabilite dall'articolo del presente regolamento in suddetta materia.

I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.

Per la concimazione e lo spargimento di liquami a scopo agricolo si rimanda al precedente art. 40 e per gli abbeveratoi si opera testuale riferimento all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 74 – Depositi di foraggi ed insilati

I depositi di insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di zanzare o insetti molesti.

CAPO OTTAVO BOSCHI E AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. 75 Ambiti boschi

Per i beni silvo pastorali appartenenti al Comune o ad altri Enti, ma gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, si osserveranno le particolari norme da questo emanate.

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923, n° 3267 modificato con R.D.L. 3 gennaio 1926, n° 23, e Regolamento 16 maggio 1926, n° 1126, regolamento provinciale sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale, e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi - R.D.L. 18 giugno 1931, n° 973 per la tutela dei castagneti).

L'infrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo per il committente e per l'esecutore del comportamento sanzionato di provvedere, a propria cura e spese, alla rimessa in pristino dei luoghi ed all'esecuzione delle ulteriori eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni. Alla infruttuosa scadenza di detto termine, l'amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.

Art. 76 - Ambiti naturali tutelati Limitazioni generali

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico – ambientale (Legge “Galasso”) valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

CAPO NONO

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 77 Definizione di paesaggio

1. E' l'insieme delle relazioni fra fauna, flora, suolo, circolazione delle acque, geomorfologia e geologia del territorio, dove la natura, la memoria e la cultura si incontrano in una rappresentazione di implicazioni relative alle interazioni fra attività umane e ambiente.

Art.78 - Definizione di siepe

E' così definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

Art. 79 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate e delle piante autoctone.

E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle zone boscate esistenti al di fuori dei centri abitati.

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale.

E' severamente vietato a chiunque il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri uno, raggiunga la circonferenza di cm. 200.

Eventuali deroghe possono essere concesse, previa regolare domanda al Sindaco, solo con documentate e motivate esigenze.

Art.80 - Taglio delle siepi e alberi

Sono oggetto di tutela, e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde o altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

E' altresì vietato abbattere gli alberi aventi valore storico - paesaggistico inseriti nell'elenco comunale da predisporre entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art 81 - Eliminazione di erbe infestanti

E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

E' fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva e nel rispetto degli articoli precedenti sugli antiparassitari.

Art. 82 - Manutenzione delle siepi

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse nel rispetto dell'articolo sull'accensione dei fuochi nelle campagne.

Art.83 - Impianto di siepi e di piante

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade comunali e vicinali intendano provvedere all'impianto di siepi e di piante, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali: *rovere, carpino nero, bagolaro, platano, robinia, catalpa, olmo, nocciolo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco, acacia, ontano, corniolo, salice, ciliegio, etc.*

Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Comunale provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

In caso di lavori di allargamento o rettifica di strade campestri o viottoli, eventuali siepi arboree esistenti dovranno essere reimpiantate con essenze di cui al comma 1.

CAPO DECIMO RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.84 - Ambiti rurali non identificati- Colture agrarie. Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

CAPO UNDICESIMO TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

Art. 85 - Collocazione degli apiari – autorizzazione distanze

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.

La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

La domanda di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentita previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dai precedenti articoli in materia ed all'avvenuto pagamento della tassa prevista.

Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito di stare a non meno di due chilometri.

Art. 86- Malattie delle api

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed al Servizio Veterinario.

Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

E' proibito lasciare a portata delle api o dei favi i materiali infetti.

CAPO DODICESIMO TUTELA DELLA NATURA

Art. 87- Divieto ingresso nei boschi- circolazione strade

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare nei boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

Con ordinanza del Sindaco, da emettersi ai sensi del presente regolamento e del T.U. 267/00, verranno individuate le strade comunali, interpoderali, vicinali e mulattiere di accesso a boschi, pascoli o incolti in cui è fatto divieto di transito ai mezzi motorizzati.

Il relativo divieto verrà reso noto al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica interdittiva.

Nelle suddette strade è vietata la circolazione con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione,

soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte delle persone interessate. Mentre è sempre ammessa la richiesta dei mezzi di pubblico servizio, i rimanenti mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal competente Servizio Comunale.

I suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno di cui all'art. 6 del [D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384](#).

Non possono essere oggetto del provvedimento sindacale di cui al precedente comma due le strade silvo- pastorali individuate dalla Comunità Montana Alta Langa e Monferrato ai sensi di specifiche normative regionali.

Art. 88- Divieto abbandono rifiuti

E' vietato l'abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti ed in particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi parte del territorio comunale.

_____In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree, con addebito di spese in danno dei soggetti obbligati.

Art. 89 -Istituzione di zone naturalistiche

Sono istituite zone naturalistiche con apposito ulteriore atto amministrativo da adottarsi ai sensi del presente regolamento.

In dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive nonché di tutti i funghi commestibili e non.

Il transito in dette aree è consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti al consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati con indicati in apposito allegato da adottarsi sempre ai sensi del presente regolamento.

Fa eccezione l'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro- silvo - pastorali.

Art. 90- Norme a protezione fauna – cave- rinvenimenti

E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche ed asportare larve ed adulti salvo se autorizzati dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste per scopi scientifici.

È fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rane e tutte le specie del genere *Helix* nei soli periodi sanciti da apposite normative regionali.

La raccolta dei muschi e di licheni è vietata salvo quanto previsto dalle leggi regionali e nazionali in materia.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure di fossili sia liberi, sia in ganga.

Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

E' fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale.

Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 91 Prodotti del pascolo e del bosco – modalità utilizzazione – divieti

Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro- silvo- pastorale :

- ✍ funghi di qualsiasi specie e varietà;
- ✍ fiori di qualsiasi specie e varietà;
- ✍ i muschi ed i licheni;
- ✍ i suffrutici di sottobosco (fragole, mirtili, lamponi, more)
- ✍ chioccioline e rane

Con il presente regolamento ed in conformità della Legge Regionale n. 32/82 e [ss.mm.iii](#), nessuna limitazione viene posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e del coltivatore diretto proprietario o affittuario o dell'avente titolo su di esso e dei suoi familiari con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di essi.

È fatto divieto di raccogliere i prodotti del bosco o del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario ne interdice la raccolta mediante idonea tabellazione secondo l'indicazione dei tipi.

È fatto divieto di raccogliere tutte le specie indicate nell'allegato A) della Legge regionale 11.1..82 n. 32 e [ss.mm.ii](#) denominate specie soggette a protezione assoluta.

La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi della Legge 6.1.1932, n. 99 e [ss.mm.ii](#).

È fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

La raccolta di funghi commestibili, di specie diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale, dei suffrutici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della Autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dalle legge regionale e dai regolamenti in materia, ove previsti, e sentito il Comitato consultivo competente in materia di tutela ambientale.

E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato del terreno ovvero dell'ambiente.

E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

CAPO TREDICESIMO PENALITA'

Art. 92 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale, ove esistente, e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura penale, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico, ove esistente.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, così come previsto dall'art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alle medesime sanzioni pecuniarie è soggetto chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in esecuzione dei disposti del presente regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali.

All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai comma precedenti sono cumulabili.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Quando il fatto non è previsto come reato dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con le sanzioni amministrative indicate nei rispettivi articoli, secondo le normative vigenti.

Art. 93 -Ordinanze per l'osservanza delle disposizioni regolamentari

Al fine di rendere operative le disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'Autorità comunale competente può emanare specifiche ordinanze in rapporto ai casi concreti, ivi compresa, quando ricorrano gli estremi di cui all' art. 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

In caso di mancato pagamento dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione dovrà far seguito la procedura coattiva.

Art. 94 - Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza dei regolamenti e ordinanze comunali per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Art. 95 Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni

La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. La mancata contestazione immediata della violazione non è causa di invalidità dell'accertamento eseguito.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale che deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e luogo in cui si è verificata l'infrazione;
- generalità e residenza del trasgressore;
- indicazione degli eventuali obbligati in solido al pagamento della sanzione;
- sommaria esposizione del fatto;
- citazione della norma violata;
- dichiarazioni che gli interessati, se presenti all'atto della contestazione, chiedono che vi siano inserite;
- ragguagli circa le modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta (cioè Ufficio presso il quale può essere effettuato e numero del conto corrente postale o bancario su cui è possibile il versamento);
- ammontare della somma da pagare;
- autorità competente e termini per proporre ricorso;
- altre eventuali annotazioni specifiche.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Alla notificazione si provvede a mezzo di messo comunale ovvero di un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Art. 96 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio della polizia municipale ove esistente oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Art.97-Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto all'Autorità comunale competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. L'Autorità comunale competente determinerà la sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi al caso concreto, tra il limite minimo ed il limite massimo fissato nel precedente articolo del presente regolamento, in rapporto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 98-Ricorso alla contestazione o notificazione della violazione

Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido, nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Dirigente di polizia e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Il Dirigente incaricato, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio accertatore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, emette, entro centoottanta giorni ordinanza motivata, con la quale ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento è effettuato secondo le modalità stabilite nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è notificata nelle forme previste dal precedente articolo 96.

L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 689 del 24.11.1981.

Il Responsabile del Servizio Comunale, inoltre, venuto a conoscenza tramite rapporto, che il trasgressore è incorso in più violazioni di cui allo stesso articolo del presente Regolamento, può applicare, nei limiti del massimo edittale, una sanzione pecuniaria superiore a quella prevista in via breve.

Art. 99 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria competente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, così come disposto dall'art. 22 della legge 24.11.1981, n. 689.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Art. 100- Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

L'Autorità Comunale competente che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro quindici/49. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 101- Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante la formazione di appositi ruoli per titoli esecutivi.

Art. 102 Prescrizione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dalle presenti disposizioni è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 103 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di contravvenzione alle norme di polizia stradale si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc le disposizioni delle norme specifiche in materia.

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'art. 60 del codice penale. I proventi delle contravvenzioni accertate al presente regolamento spettano al Comune ed agli agenti che hanno contribuito ad accertarle, giusta le norme vigenti in materia.

Art. 104- Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio di Polizia Comunale può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 1915, n.138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 105 – Inottemperanza all'ordinanza

Come già ribadito nei singoli articoli , chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Comunale o dal Dirigente responsabile a norma T.U. 267/00, nonché dalla normativa prevista dallo Statuto comunale, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione nell'ammontare previsto dall'art. 7 bis- del T.U. 267/00.

Art. 106 - Sequestro e custodia di cosa

I soggetti indicati nei precedenti articoli (funzionari ed agenti) all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione configurano di per sé violazione amministrativa, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

I medesimi soggetti indicati al precedente primo comma, acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Le cose sequestrate, oggetti e /o prove, saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario a cura dell'Amministrazione Comunale fino a che non sia trasmesso il relativo verbale sollecitamente all'Autorità competente; nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essere restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta al Giudice competente l'autorizzazione alla vendita immediata, e, dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza.

Le merci deperite o in via di deperimento vanno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'autorità competente.

Art. 107- Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle Legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione prevista dal presente Regolamento e rilasciata dal Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:-

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà, comunque, fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Trascorso detto termine ed in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca della concessione.

Art. 108 Risarcimento dei danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente articolo a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato che la costituisce.

Art. 109- Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, dalla relativa deliberazione di approvazione.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Con l'approvazione del seguente regolamento sono automaticamente abrogate tutte le disposizioni contenute nei vari regolamenti comunali che siano in contrasto e comunque incompatibili con la presente disciplina.

Art. 110- Normativa di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa contenuta nel T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e nella Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Approvazione modifiche al Regolamento di polizia rurale (16 del 22/4/2009)